

Professionista Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

AMMINISTRATORI DI IMMOBILI CONDOMINIALI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

PROFESSIONISTA REALE

Difende il valore della tua attività

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 10

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE Pag. 12

SEZIONE DANNI AI BENI Pag. 22

SEZIONE TUTELA LEGALE Pag. 29

SEZIONE ASSISTENZA Pag. 36

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Pag. 40

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

ADDETTI
Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro* (come definiti di seguito). **Non sono considerati *addetti* gli appaltatori e i loro dipendenti.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori.
Sono comunque esclusi telefoni cellulari e palmari.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia.

ATTI DI TERRORISMO
Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BENI
Fabbricato e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

CASO ASSICURATO
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'*assicurazione*.

CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONTENUTO
Complesso dei *beni* esistenti nello *studio*, così classificati:
- Attrezzatura e arredamento in genere: mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo *studio*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.
  Sono compresi: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e *beni* aventi valore artistico o affettivo, **fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto**.
  Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.
- *Apparecchiature elettroniche*.
- *Valori*: denaro, carte *valori*, titoli di credito, *valori* bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Non costituiscono *contenuto*, e sono quindi esclusi, i *preziosi*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONTRAENTE
La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE
Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a *cose*.

DANNI INDIRETTI
Danni derivanti all'*Assicurato*:
– dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni* colpiti da un *sinistro*;
– dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO
I locali ove si svolge l'attività; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'attività lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'attività lo occupi parzialmente.
Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonchè gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (purché entrambe fissate al fabbricato), tende (purché fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).
Qualora l'attività sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, il fabbricato si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi.
Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA
Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

HARD DISK
Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati.

INCENDIO
Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO
Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MASSIMALE
Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5215 RCG).

PARTI
Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose*.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI
Persona incaricata del trasporto di valori (*Assicurato* o *addetti*).

PREMIO
La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO
I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.
Non sono considerati *preziosi* gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua risponde dei *danni* sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata nel *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni*.

PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PROTEZIONE LEGALE
L'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175/95 – artt. 44 e seguenti.

RAPINA
Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO
La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato.*

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.**

SINISTRO
- Per la sezione Responsabilità Civile: la richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie*, per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.
- Per la sezione *Danni* ai *Beni*: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.
- Per la sezione Tutela Legale: il verificarsi dei casi di controversia.

SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che
- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STUDIO
L'insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nel *modulo di polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

TRANSAZIONE
Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VALORE A NUOVO
Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.
Per il *Contenuto:* il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO
Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
Per il *Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE
Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

VOLUME D'AFFARI
Importo complessivo degli affari, inerente l'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (art. 1898 Codice Civile).**

1.5 DURATA DEL CONTRATTO

La *polizza* ha la durata indicata nel *modulo di polizza* e non è rinnovabile tacitamente.
In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

Fermo quanto stabilito al primo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di *premio* successive alla prima.

1.9 CALCOLO DEL PREMIO

Il *premio* è determinato in base all'attività svolta ed alla fascia tariffaria in cui si colloca il *volume d'affari*

realizzato nell'anno solare precedente alla stipula del presente contratto e che l'*Assicurato* dichiara sul *modulo di polizza*.
In caso di:

- contratto stipulato per più soggetti,
- collaborazione con società o enti esterni per attività di elaborazione e trascrizione di dati di cui al punto 2.7,

come indicati nel *modulo di polizza*, il *volume d'affari* complessivamente dichiarato in *polizza* deve ricomprendere anche quello relativo alle prestazioni svolte in proprio dai singoli professionisti e quello delle società o enti esterni.
In quest'ultimo caso il *volume d'affari* non deve considerare le fatture rilasciate da tali società/enti esterni a favore dell'*Assicurato*.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) **per *danni* e *perdite pecuniarie*** involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta nel *modulo di polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa**.

L'*assicurazione* opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli professionali.

L'*assicurazione* comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.12 "*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.16 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*",** la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

a la convocazione dell'assemblea dei condomini e l'esecuzione delle delibere da essa approvate;
b la disciplina dell'uso delle *cose* comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
c la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici condominiali amministrati e per l'esercizio dei servizi comuni;
d il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni degli edifici condominiali amministrati;
e la redazione del rendiconto annuale di gestione;
f l'esecuzione degli adempimenti fiscali del condominio e cura dei registri condominiali;
g la rappresentanza del condominio, anche giudiziale, nei limiti dei suoi poteri previsti dalla legge o conferiti dall'assemblea;
h la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati.
Tale estensione comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti degli appaltatori medesimi.
Per questa garanzia, fermo il *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua non è impegnata, per ciascun anno assicurativo, per somma superiore al doppio di detto *massimale* e comunque per somma superiore a € 5.000.000.
Tale garanzia è operante sempreché:
- **i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale;**
- **siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE);**
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- **l'*Assicurato* non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

e per:

i fatto delle persone addette al suo *studio* professionale privato, ivi compresi i praticanti;
j fatto di altri professionisti non appartenenti al suo *studio* dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;
k sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;
l violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per anno assicurativo;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

m perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da *furto*, *rapina*, *incendio*; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 30% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di € 500.000, per *sinistro* e per anno assicurativo;**

n mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché in conseguenza di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro* e per anno assicurativo;**

o svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria;

p incarichi di mediatore, come definito dal D. Lgs. 28/2010, **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali**;

q funzioni di arbitro, svolte ai sensi degli artt. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. **Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate in controversie di natura societaria o amministrativa o da soggetti che non abbiano i sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità**;

r attività di elaborazione e trascrizione di dati per mezzi di *apparecchiature elettroniche* svolte anche da società o enti, diversi dall'*Assicurato*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'*ASSICURAZIONE*

2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;

b quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);

c le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

2.3 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato*:

– derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di:

a aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;

b attivarsi nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini

e per:

c rischi connessi alla proprietà o conduzione degli edifici condominiali (compresi i relativi impianti e dipendenze), salvo quanto previsto dal punto 2.6 Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale;

d svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata, ancorchè considerate compatibili o tollerate dai relativi ordini professionali /associazioni di categoria;

e omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;

f sottoscrizione di certificazioni di bilanci di società, incarichi di consigliere di amministrazione, di amministratore unico, di membro del consiglio di sorveglianza, di membro del consiglio di gestione, di membro del comitato di controllo sulla gestione, di liquidatore di società, di membro di Organismo di Vigilanza;

g incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni), nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica;

h incarichi di responsabile di Organismo di mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010;

i incarichi di custodia giudiziaria e di amministrazione giudiziaria;

j omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;

k attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;

l responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;

m sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'A*ssicurato* per errori a lui imputabili;

n *furto*, salvo quanto previsto dal punto 2.1 lett. m);

o proprietà o circolazione dei veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e gestione dello *studio* professionale";

p inquinamento dell'acqua, dall'aria, del suolo, salvo quanto previsto al punto 2.6 a) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

q detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

r presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

s perdita, distruzione e deterioramento di *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto precisato al punto 2.1 m) "Rischio assicurato" e al punto 2.6 j) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale".

Le esclusioni di cui ai precedenti punti o), relativamente alla sola circolazione, e p) non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli *addetti* mentre sono in servizio presso l'*Assicurato*.
La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale.

2.4 ESCLUSIONE CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante dall'amministrazione di immobili non in condominio (Condizione facoltativa A).

2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *addetti* allo *studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO *STUDIO* PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *dann*i (morte, lesioni personali, danneggiamento a *cose*) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a *studio*, compresi i relativi impianti e attrezzature, e le relative pertinenze.
Relativamente ai *danni* causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

Rischi compresi
L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.12"*Massimali e limiti di indennizzo*" e 2.16 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*"**, la responsabilità civile dell'*Assicurato*, anche per fatto di eventuali appaltatori per i *danni* conseguenti:

a ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per anno assicurativo;**
b a interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di *beni*, nonché attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro* e per anno assicurativo;**
c a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del *fabbricato* in cui si trova lo *studio*;
d all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

e all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni* assicurati;
f ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
g alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* o agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).**
La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**
È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;
h a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio* professionale;

e per i *danni* cagionati a:
i *prestatori di lavoro* e appaltatori; **relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 50% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per anno assicurativo**;
j veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):
- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del *fabbricato* ove è ubicato lo *studio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
- sotto carico e scarico e alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro*.
La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f);
k *cose* altrui derivanti da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.
Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro*.
In presenza di *polizza incendio* operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'*indennizzo* prestato da quest'ultima;
l *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori **esclusi i *preziosi*, il denaro, i *valori* bollati, i titoli di credito e i *valori* in genere.**
Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro*.

A parziale deroga del punto 2.2 "Persone non considerate terzi", l'*assicurazione* comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall'INAIL o dall'INPS, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Esclusioni
Per la presente garanzia, a integrazione del punto 2.3 "Esclusioni", l'*assicurazione* non comprende inoltre i *danni*:
- **a *cose*, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **cagionati a *prestatori di lavoro* e *addetti* nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l'*Assicurato contraente* non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;**
- **da malattie professionali:**
  - **che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi in data anteriore a quella della stipulazione della *polizza*;**
  - **cagionate a *prestatori di lavoro* e *addetti* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
  - **conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'*Assicurato*;**
  - **conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o**

adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'*Assicurato*; la presente esclusione cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- **che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

2.7 ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE DATI SVOLTA DA SOCIETÀ O ENTI ESTERNI

Qualora l'*Assicurato* dichiari di avvalersi, per lo svolgimento di attività di elaborazione e trascrizione dati per mezzo di *apparecchiature elettroniche*, della collaborazione di una società o di ente esterno, nominativamente indicato nel *modulo di polizza*, l'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante al professionista per fatto di tale società o ente, nonché la responsabilità della medesima nello svolgimento della predetta attività.

Restano escluse le attività svolte per conto di professionisti diversi dall'*Assicurato*.

Ai fini del calcolo del *premio* si rimanda al punto 1.9 delle Condizioni Generali.

2.8 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

A Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a cinque anni da tale data.

Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una *polizza* o più *polizze* in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.

B Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

C Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può chiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine può chiedere che il contratto sia prorogato annualmente, dietro pagamento di un *premio* annuo pari al 50% dell'ultimo *premio* annuo antecedente la cessazione dell'attività.

In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.

In caso di decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

D Associazione/Società di professionisti

Qualora si assicuri un'associazione o una società di professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli *Assicurati* indicati in *polizza*, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dell'associazione/società *Contraente*, fermo restando quanto disposto dal precedente punto a).

2.9 EFFETTI SULLE *POLIZZE* SOSTITUITE

Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

2.10 EFFICACIA/VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in *Europa*.

2.11 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

2.12 *MASSIMALI* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta a ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme di richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.13 *SCOPERTI* E *FRANCHIGIE* – INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente*.

2.14 PLURALITÀ DI *ASSICURATI*

In caso di contratto stipulato per più soggetti si conviene che:

- per professionista *Assicurato* si intendono tutti i professionisti indicati nel *modulo di polizza*;
- **la garanzia opera entro il *massimale* e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.**

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'*Assicurato/Contraente* e, in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.15 ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L'ECCEDENZA

Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al *massimale* previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul presente contratto.
Resta comunque inteso che nel caso di non operatività di altra assicurazione, la presente *polizza* si intende operante in primo rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni nonché i punti 2.12"*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.16 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*" e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogati.

A AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI NON IN CONDOMINIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.4 Esclusione con possibilità di deroga", l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dall'amministrazione di immobili non condominiali, **limitatamente all'espletamento delle seguenti mansioni:**

- **riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;**
- **determinazione dei fitti dovuti ed aggiornamento o adeguamento dei canoni in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia;**
- **redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione per le spese accessorie ed il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;**
- **assunzione o licenziamento degli *addetti* alla custodia o manutenzione o pulizia immobili;**
- **tenuta libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del modello per la dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli enti mutualistici previdenziali;**
- **cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;**
- **compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà, ad eccezione degli interventi di straordinaria manutenzione;**
- **convocazione di riunioni o assemblee degli inquilini o con i legali rappresentanti della proprietà.**

B RIDUZIONE DELLA RETROATTIVITÀ DA CINQUE A DUE ANNI

La lettera a) del punto 2.8 "Efficacia del contratto nel tempo", è abrogata e sostituita da:
Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* ha efficacia retroattiva ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a due anni da tale data.
Tale limitazione temporale vale anche nel caso in cui il presente contratto ne sostituisca altri già sottoscritti con la Reale Mutua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.16 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Le garanzie di *polizza* sono prestate con l'applicazione, per ogni *sinistro*, della *franchigia* o dello *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, indicati nel *modulo di polizza* e con i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
2.1 h) Committenza lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali amministrati	– per *sinistro*: il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*; – per anno assicurativo: il doppio del *massimale* per *sinistro* con il massimo di € 5.000.000
2.1 l) Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	10% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per anno assicurativo
2.1 m) Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da *furto*, *rapina*, *incendio*	30% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di € 500.000, per *sinistro* e per anno assicurativo
2.1 n) Mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€ 250.000 per *sinistro* e per anno assicurativo

Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale, valgono anche i seguenti *limiti di indennizzo*:

RISCHIO ASSICURATO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	€ 50.000 per *sinistro* e per anno assicurativo
2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività	€ 250.000 per *sinistro* e per anno assicurativo
2.6 j) *Danni* ai veicoli e alle *cose* trovantesi su di essi	€ 100.000 per *sinistro*
2.6 k) *Danni* da *incendio*	€ 250.000 per *sinistro*
2.6 l) *Danni* a *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori	€ 10.000 per *sinistro*
Danni da malattia professionale	50% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per anno assicurativo
Spargimento di acqua	€ 100.000 per *sinistro*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

a *incendio*, fulmine, implosione, *esplosione* e *scoppio*;
b caduta di aeromobili, loro parti o *cose* trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
c onda sonica determinata da aeromobili;
d urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
e fumi, gas e vapori;
f crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.
Per crollo si intende:
1 il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
2 una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.
Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro*;
g rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti ai *beni*:

h verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro*.**

Reale Mutua rimborsa, nel limite della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:

i riparare i *danni* arrecati ai *beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, **semprechè tali *danni* siano stati arrecati:**
– **per ordine dell'Autorità;**
– **dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.**

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate, a seguito di *sinistro* indennizzabile, sostenute per:

j demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro;* **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 1.000 per *sinistro*;**
k rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 1.500 per anno assicurativo.**

Reale Mutua riconosce:

l in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'*indennizzo*, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;
m Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da *fenomeno elettrico*:
– agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
– agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nello *studio* e in uso all'*Assicurato*;
questa garanzia è prestata con una *franchigia* di € 200 per *sinistro* e con un *limite di indennizzo* per *sinistro* pari al 20% della *somma assicurata*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i *danni*:
- **a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i *danni* siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni* assicurati;**
- **conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni* assicurati;**
- **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni* assicurati.**

Reale Mutua riconosce:

n la ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti *beni*.**
Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal *sinistro*.
Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* per *sinistro* pari al 20% della *somma assicurata*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Il *fabbricato* e lo *studio* devono avere le seguenti caratteristiche:
- **essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;**
- **essere destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni.**

3.3 FORMA DI *ASSICURAZIONE* – VALORE DEI *BENI* ASSICURATI

- **la forma di *assicurazione* prevista è *Primo Rischio Assoluto*;**
- **i *valori* del *fabbricato* e del *contenuto* sono determinati in base ai criteri di valutazione indicati al punto 7.8 "Determinazione del *danno*".**

3.4 ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i *danni*:

a causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

b causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;

d causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato al punto 3.1 i) "Rischio assicurato");

e subiti da macchine o impianti in conseguenza di *scoppio* verificatosi negli stessi, quando lo *scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

f subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti alla mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla garanzia *Incendio*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

g da spargimenti di acqua, ricerca del guasto e gelo conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *fabbricati* contenenti i *beni* assicurati nonché a traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *fabbricati*;

h causati:
- **da valanghe, slavine, gelo;**
- **ai *fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento e al loro *contenuto*; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del *fabbricato*;**
- **a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;**
- **alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro *contenuto*;**
- **ai *fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.**

(L'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia del punto 3.1 f) "Rischio assicurato");

i di smarrimento o di *furto* dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;

j di inondazione o frana conseguenti agli eventi indicati al punto 3.1 lett. h) "Rischio assicurato"; di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dello *studio* assicurato; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.

(L'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia del punto 3.1 h) "Rischio assicurato").

3.5 *BENI* IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni* in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

3.6 COESISTENZA CON ALTRA GARANZIA INCENDIO – SECONDO RISCHIO

Qualora fossero in corso al momento del *sinistro* altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente *polizza* nella garanzia Incendio, indicati nel punto 3.1 "Rischio assicurato", quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

a in caso di operatività delle garanzie delle altre polizze ma di insufficienza delle *somme assicurate* dalle stesse, la presente garanzia Incendio opera, alle condizioni tutte da essa previste, per la sola parte di *danno* eccedente quanto indennizzato dalle altre polizze;

b in caso di non operatività delle garanzie delle altre polizze (per esclusione contrattuale, mancato pagamento del *premio*, ecc.), la presente garanzia Incendio opera, alle condizioni tutte da essa previste, come se le altre polizze non esistessero.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3.7 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	*FRANCHIGIA*	*LIMITE DI INDENNIZZO*
3.1 f) Crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve		**Per *sinistro* € 10.000**
3.1 h) *Danni* ai *beni* verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi, conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio o di terrorismo		**Per *sinistro* € 5.000**
3.1 j) Per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*		**Per *sinistro* € 1.000**
3.1 k) Per rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso		**Per anno assicurativo € 1.500**
3.1 l) Rimborso forfettario dei *danni indiretti*		**10% dell'*indennizzo***
3.1 m) *Danni* da *fenomeno elettrico*	**€ 200**	**Per *sinistro*, il 20% della *somma assicurata***
3.1 n) Ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo		**Per *sinistro*, il 20% della *somma assicurata***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza i *danni* materiali e diretti derivati da:

1 *furto* del *contenuto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali dello *studio*:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

2 *furto* del *contenuto*:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- con rottura delle vetrine dello *studio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nello *studio* stesso;

3 *rapina* del *contenuto* avvenuta nei locali dello *studio* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;

4 perdita di *valori* in conseguenza di:
- *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del *portavalori*,
- *furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori* stessi,
- *scippo* o *rapina*,

commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*, mentre detengono i *valori* durante il trasporto dallo *studio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Relativamente ai *valori*, la garanzia è prestata
- **con un *limite di indennizzo* pari al 20% della *somma assicurata* se i *valori* sono custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati;**
- **con un *limite di indennizzo* pari al 10% della *somma assicurata* se i *valori* non sono custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati;**
- **con uno *scoperto* del 10% e con un *limite di indennizzo* pari al 10% della *somma assicurata* se la perdita di *valori* è conseguente a *furto, scippo o rapina* commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*, mentre detengono i *valori* durante il trasporto dallo *studio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.**

B Reale Mutua riconosce, nel limite della *somma assicurata*:

5 un'indennità pari al 10% dell'*indennizzo* quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*.

C Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per:

6 sostituire o riparare *fissi e infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*; **la garanzia non opera per i *fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione;**

7 riparare i guasti ed i *danni* conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del *furto* o della *rapina* al *contenuto* ed alle parti di *fabbricato* costituenti lo *studio*; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 10% della *somma assicurata*;**

8 installare o potenziare i mezzi di chiusura dei locali o l'impianto di allarme antifurto, al fine di migliorare la protezione dello *studio* violato in occasione di *furto* consumato o tentato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

4.2 FORMA DI *ASSICURAZIONE* – VALORE DEI *BENI* ASSICURATI

- **la forma di assicurazione prevista è *Primo Rischio Assoluto;***
- **i valori del *contenuto* sono determinati in base ai criteri di valutazione indicati al punto 7.8 "Determinazione del *danno*".**

4.3 ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i *danni*:

a verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;

b verificatisi in conseguenza di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

c commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

1 dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;

2 da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;

3 da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere;

4 da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;

5 da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;

d avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

4.4 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- **suolo,**
- **superfici acquee,**
- **ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),**

sia difesa, per tutta la sua estensione, da:

- **robusti serramenti/persiane di:**
  - **legno,**
  - **materia plastica rigida,**
  - **vetro antisfondamento,**
  - **metallo o lega metallica,**

  chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

oppure da

- **inferriate fissate nel muro.**

4.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto indicato al punto 4.4 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che se la difformità riguarda aperture:

a diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati, Reale Mutua liquida il *danno* senza riserve;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

b usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno *scoperto* del 20%.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti non si riconosce alcun *indennizzo*.

Sono in ogni caso esclusi *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

4.6 *VALORI* IN CASSAFORTE

Relativamente ai *valori*, nel caso l'apertura della cassaforte avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'*Assicurato*.

4.7 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO		*SCOPERTO*	*LIMITE DI INDENNIZZO*
4.1 A) 4)	Perdita di *valori* in conseguenza di *furto*, *scippo* o *rapina* commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*	10%	10% della *somma assicurata*
4.1 B) 5)	Rimborso forfettario dei *danni indiretti*		10% dell'*indennizzo*
4.1 C) 7)	Spese sostenute per riparare i guasti ed i *danni* conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri e installare o potenziare i mezzi di chiusura dei locali o l'impianto di allarme antifurto		10% della *somma assicurata*
4.5	Accesso dei ladri attraverso aperture con mezzi di chiusura non conformi	20%	
4.6	*Valori* non custoditi in cassaforte		10% della *somma assicurata*
4.6	*Valori* custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati		20% della *somma assicurata*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30-13 e 14-17, il venerdì ore 8,30-13) per:
- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

5.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura **nei limiti del *massimale* convenuto e per l'attività indicata nel *modulo di polizza*,** in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi assicurati indicati al punto 5.2 "*Casi assicurati*".
Tali oneri sono:

a le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali**; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;

b le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge**;

c le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da Arag ai sensi del punto 7.11 "Gestione del *sinistro*";

d le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con Arag ai sensi del punto 7.11 "Gestione del *sinistro*";**

e le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

f le *spese di giustizia*;
g Il contributo unificato (D. L. 11/03/2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
h le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
j le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
k le spese di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 7.9 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" per ogni grado di giudizio.

5.2 *CASI ASSICURATI*

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata nel *modulo di polizza* per:

1 sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;
2 sostenere la difesa in *procedimenti penali* per delitti dolosi **purché gli *Assicurati* vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui vengono a conoscenza di essere sottoposti a indagine penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**
La prestazione opera in deroga al punto 5.4 b) ed f) "Esclusioni";
3 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento *danni* a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
4 la resistenza a richieste di risarcimento *danni* extracontrattuali causati a terzi **ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di un'*assicurazione* per la responsabilità civile;**
5 sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;**
6 sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività indicata nel *modulo di polizza*.
La presente prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;
7 sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di *beni* o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500.**
La presente prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;
8 qualora ricorrano le circostanze di seguito implicate, l'*assicurazione* vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, per sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati. A parziale deroga del punto 5.4 b) "Esclusioni" la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

5.3 SOGGETTI *ASSICURATI*

Le garanzie previste al punto 5.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati come di seguito identificati:

- il *Contraente* e i professionisti indicati nel *modulo di polizza* nell'esercizio della rispettiva professione come descritta nel medesimo,
- i dipendenti non professionisti dello *studio* professionale (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle proprie mansioni,
- i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti del *Contraente* che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

5.4 ESCLUSIONI (valevoli anche per le condizioni facoltative eventualmente acquistate e operanti)

Reale Mutua non presta la garanzia:

a per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle condizioni di *assicurazione* e dalle condizioni facoltative;
c per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
e per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f per fatti dolosi delle persone assicurate;
g per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
i per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di *beni* effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
j per contratti di compravendita di immobili;
k limitatamente al punto 5.2 6) "*Casi assicurati*", per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
l per controversie relative all'affitto d'azienda;
m per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
n per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
o per controversie con Reale Mutua e/o con ARAG;
p per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

q multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
r spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei *procedimenti penali* (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG nei modi e nei termini del punto 7.9 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei *Contraenti* o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei *Contraenti*.

5.6 INSORGENZA DEL *SINISTRO*

Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

5.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Per inadempienze contrattuali l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Per vertenze contrattuali in materia di proprietà e diritti reali, in materia di lavoro e per inadempienze contrattuali con fornitori l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
Per tutti gli altri eventi l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in tutta *Europa* e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

5.8 UNICO *SINISTRO*

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

A VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS 196/03 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono operanti per le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, da parte degli assicurati aventi veste di Titolare, Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati.

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante e valgono per:

- la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi, dolosi e per *contravvenzioni*. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per *delitto* doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del *reato*, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga al punto 5.4 f) "Esclusioni";
- la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la resistenza dinanzi alle competenti Autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di *assicurazione* di responsabilità civile;**
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250 (duecentocinquanta).** La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 5.4 b) "Esclusioni".

A parziale deroga del punto 5.6 "Insorgenza del *sinistro*", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione facoltativa, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di *procedimento penale* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo *studio* assicurato.

B VIOLAZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE CONTENUTE NEL D.LGS. 106/2009 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono prestate **a favore del *Contraente* Responsabile ai sensi del D.Lgs n. 81/08**, per le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. medesimo e successive modifiche ed integrazioni. Le garanzie valgono per:

- la difesa nei *procedimenti penali* per *delitti* colposi e/o *contravvenzioni*;
- la difesa in *procedimenti penali* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

– l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250 (duecentocinquanta).**

La presente garanzia opera in parziale deroga del punto 5.4 b) "Esclusioni".

A parziale deroga del punto 5.6 "Insorgenza del *sinistro*", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione facoltativa, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di *procedimento penale* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate o loro dimissioni dallo *studio* assicurato.

C RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti **a favore del solo *Contraente*** per i fatti posti in essere fino ad un anno anteriormente alla data di decorrenza del contratto, **purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

La presente condizione facoltativa non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

C1 RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti a favore del solo *Contraente* per i fatti posti in essere fino a due anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

La presente condizione facoltativa non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

C2 RETROATTIVITÀ DI CINQUE ANNI

In deroga al punto 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni di cui al punto 5.2 1) e 2) "*Casi assicurati*", sono operanti a favore del solo *Contraente* per i fatti posti in essere fino a cinque anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.

Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto,

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.
La presente condizione facoltativa non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

D PROCEDIMENTI DELL'ORDINE PROFESSIONALE

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie sono operanti per la difesa in procedimenti disciplinari promossi dall'Ordine Professionale in conseguenza di imputazioni penali **a condizione che il ricorso / opposizione sia integralmente accolto**. La prestazione opera in deroga del punto 5.4 b) "Esclusioni".

E VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI

A integrazione di quanto previsto al punto 5.2 "*Casi assicurati*", le garanzie della presente Sezione sono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile).
ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La prestazione opera in deroga al punto 5.4 "Esclusioni" lett. i).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Le garanzie della presente sezione sono operanti se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo diversamente precisato in *polizza*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *Assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di *Assistenza* ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa***, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800-092092	+39 011 742 55 55

- **posta elettronica, all'indirizzo *assistenza*@blueassistance.it**

L'*Assicurato* dovrà comunicare:
- **le proprie generalità,**
- **il numero di *polizza,***
- **il tipo di prestazione richiesta,**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

ASSISTENZA TECNICA PER LO *STUDIO* PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

6.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso lo *studio* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il *danno* **fino alla concorrenza di € 300 per evento.**
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

6.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso lo *studio* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il *danno* **fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato lo *studio*.**

6.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso lo *studio* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dello *studio*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza dello *studio* e di proprietà o possesso del titolare dello *studio*;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

6.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato,* a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso lo *studio* per la rottura di vetri esterni la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il *danno* **fino alla concorrenza di € 300 per evento.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La prestazione è operante qualora la sicurezza dello *studio* non sia garantita.
Sono esclusi:
- **il costo del materiale impiegato,**
- **il costo dei pezzi sostituiti,**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

6.5 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO *BENI* ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di *incendio*, fulmine, implosione, *esplosione* e *scoppio* occorso ai locali dello *studio*, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni* assicurati, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.
La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni* assicurati coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni.**
La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.
È compresa la riconsegna all'indirizzo dello *studio* dei *beni* oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1000 per evento.

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

6.6 RECUPERO *DATI* INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso ai locali dello *studio*, indennizzabile ai sensi della Sezione Danni ai *Beni*, se operante, con esclusione dei *danni* ai *beni* assicurati da *fenomeno elettrico*, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di evento a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria *hard disk* interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1000 per evento.
E' compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità *hard disk* strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.
La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

6.7 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi non coperti dalla garanzia 6.6 "Recupero dati informatici", che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'*Assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'*hard disk* e per le eventuali operazioni di recupero dati.
Restano a carico dell'*Assicurato* tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.
La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

6.8 CANCELLAZIONE *DATI* INFORMATICI DA *SUPPORTI* DANNEGGIATI

In riferimento alla prestazione del punto 6.6 "Recupero dati informatici", in conformità alle norme vigenti sulla tutela della privacy, qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dal supporto danneggiato.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per evento.

6.9 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione secondo le Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITA') ed informazioni sulla normativa di riferimento per il proprio settore professionale.

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese direttamente connesse a tutte le fasi della Certificazione.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del *premio* definito per la Sezione *Assistenza*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

6.10 ESCLUSIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- **a stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;**
- **b eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;**
- **c trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;**
- **d atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.**

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente sezione.

6.11 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

7.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

il *Contraente*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- **_sinistro_;**
- **apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;**
- **insorgenza di una malattia professionale,**

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art.1915 Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

7.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL *DANNO* - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, ne le spese e le competenze del procedimento.

7.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 7.1 "Obblighi in caso di *sinistro*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE DANNI AI *BENI*

7.4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Reale Mutua.
Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei *danni*.
L'accertamento e la liquidazione dei *danni* sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.5 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *danno*; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
2. **fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *danno*;**
3. **inviare all'Agenzia, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;**
4. **presentare entro lo stesso termine – in caso di *sinistro* presumibilmente doloso, di *furto*, *rapina* o su richiesta di Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;**
5. **denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;**
6. **conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia del *danno*; qualora ciò non si verificasse Reale Mutua rimborsa, fino a € 250 per *sinistro*, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall'*Assicurato* per la conservazione dei *beni* danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del *sinistro*;**
7. **dimostrare l'effettiva consistenza del *danno*, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;**
8. **predisporre un elenco dettagliato dei *danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* ed *apparecchiature elettroniche* assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonchè qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.**

7.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL *DANNO*

L'ammontare del *danno* è concordato con le seguenti modalità:

a. **direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata,oppure, a richiesta di una delle *Parti*,**
b. **fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

7.7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:
- **a indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;**
- **b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
- **c verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;**
- **d verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni* assicurati;**
- **e procedere alla stima e alla liquidazione del *danno* e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.**

Nel caso di procedura per la valutazione del *danno* effettuata ai sensi del punto 7.8 "Determinazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del *danno*.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7.8 DETERMINAZIONE DEL *DANNO*

L'ammontare del *danno* si determina:
- **a per il *fabbricato*, stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;**
- **b per il *contenuto*, stimando il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei *beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti di indennizzo* previsti.**

Fanno eccezione:
- **i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il *valore commerciale*;**
- **i *valori* per i quali si stima il valore nominale.**

Per i *beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

7.9 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente*.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 5.1 "Rischio assicurato".
Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.**
L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

7.10 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede di attivare la copertura assicurativa deve:

- **informare immediatamente l'Agenzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro* nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

L'*Assicurato* è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
L'*Assicurato* è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del *sinistro*,**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

7.11 GESTIONE DEL *SINISTRO*

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati al punto 7.9 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
Reale Mutua o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Reale Mutua avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Dal 20 marzo 2011, qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.
Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *sinistro*.
Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo *sinistro* o fatto.
Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7.12 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'*Assicurato*.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE *ASSISTENZA*

7.13 OBBLIGHI DELL'*ASSICURATO*

L'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.
Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, **dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa,* entro 30 giorni dalla data dell'evento*:***

- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.
Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, **quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.**

7.14 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.
Reale Mutua non assume responsabilità per *danni* conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

7.15 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

BUONGIORNO REALE

800-320320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

Mod. 5214/FI RCG - Ed. 07/2015

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXX

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.